Adottando 6680 provvedimenti punitivi. In Italia si contano 598 sanzioni (oltre 197 mln €)

# Alluvione di sanzioni privacy

## Garanti europei hanno irrogato oltre 4,2 m $\overline{l}d$ $\in$ di ammende

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

lluvione di sanzioni privacy nella Ue. Dal maggio 2018 a novem-bre 2023 i garanti dei singoli stati europei hanno irrogato oltre 4 miliardi e 286 milioni di euro di ammende, adottando 6680 provvedimenti punitivi. In Italia ci sono state 598 sanzioni per oltre 197 milioni di euro. A fare la conta è il Comitato europeo per la protezione dei dati (siglato Edpb), ovvero l'organismo che riunisce tutti i garanti della privacy. I numeri so-no stati diffusi il 12 dicembre 2023, all'interno del documento intitolato: "contributo dell'Edpb alla relazione sulla applicazione del Gdpr" (regolamento sulla privacy (UE) n. 2016/679).

Sanzioni. Il contributo dell'Edpb espone molte statisti-che significative sullo stato di attuazione del Gdpr a oltre cinque anni dall'inizio della sua operatività (25 maggio 2018): tra queste si mettono in evidenza quelle sulle sanzioni. Nel frattempo, il cybercrime non accenna ad arretrare: l'associazione Clusit ha contatto nel primo

semestre in Italia 1382 cyberattacchi, il più alto numero mai registrato fino ad ora. Dal 2018, in giro per l'Ue, il conto delle sanzioni privacy ammonta a un totale irrogato di euro 4.286.100.604,65. L'importo 4.286.100.004,00. Limport per l'Italia è stato di euro 197.058.157 (in cinque anni), una cifra che la colloca al terzo posto, subito dopo Irlanda e Lussemburgo. Il primo posto dell'Irlanda, con la cifra mo-struosa di euro 2.855.412.000, è però influenzato dal fatto che quello stato è competente per un gran numero di colossi del web, che hanno ricevuto ingiunzioni multimilionarie. Anche la

seconda piazza del Lussemburgo risente di un'anomalia: del totale ingiunto in 5 anni (746.374.375 euro) la quasi tota-lità (oltre 746 milioni e 319 mi-la euro) arriva da una sola sanzione applicata a Amazon nel 2021. Il terzo posto dell'Italia è, dunque, di tutto rispetto, considerato anche che stanno dietro Francia, Spagna e Germania. Quanto al numero di sanzioni, dal 2018, in tutta l'UE, sono state 6680; a fare la parte del leone abbiamo Germania (2106), Spagna (1596) e Italia (598). Il podio si conferma tale e quale anche se si considera il solo 2023 (che registra, fino a novembre),

1249 episodi (tra cui 134 dall'Italia). A corredo dei numeri l'Edpb informa che la maggior parte delle sanzioni è stata inflitta per violazione delle di-sposizioni del Gdpr in materia di liceità del trattamento e la sicurezza del trattamento, nonché dei principi relativi al trattamento dei dati personali: trattamento illecito di categorie particolari di dati personali; diritti degli interessati; protezio-ne dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; per mancata collaborazione con le autorità di controllo e in relazione a violazioni dei dati personali (data breach). Sono state inoltre irrogate sanzioni pecuniarie per la violazione del-le condizioni per un valido con-senso; degli obblighi relativi ai titolari e ai responsabili del trattamento, nonché in relazione all'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento; all'esecuzione di valutazioni di impatto privacy (Dpia); ai requisiti relativi ai responsabili della protezione dei dati (Dpo) e, infine, in relazione ai principi generali per il trasferimento dei dati personali extra Ue. Non emerge, invece, un'analisi

significativa dei casi in cui le sanzioni dei Garanti sono state contestate davanti ai giudici. In Italia sono state impugnate 661 sanzioni e ci sono state 98 vittorie del Garante, ma non ci sono informazioni a riguardo di quante, delle altre 563, si siano chiuse con la vittoria del ricorrente e quante siano ancora

Cyberattacchi. Considerate queste cifre ci si aspettereb-be un impatto positivo sulla protezione dei dati. Purtroppo, l'attesa è mal riposta se si considerano le ultime rilevazioni del Rapporto 2023 di Clusit (Associazione italiana per la sicurezza informatica) sulla sicurezza ICT in Italia per il 2023. Nel pri-mo semestre 2023, il Clusit ha registrato 1382 cyberattacchi, il numero maggiore di sempre, in costante ascesa anno per anno. In Italia, riferisce il Rapporto, dal 2019 la situazione è in costante peggioramento: confrontando il numero di attacchi rilevati nel primo semestre 2018 con quelli del 2023 la crescita è stata dell'86%. E la media mensile di attacchi gravi è passata da 124 a 230 (quasi 8 al giorno).

#### **GIURISPRUDENZA CASA**

#### RISANAMENTO DI UN PILASTRO

Ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condòmini di un edificio condominiale riguardanti il risanamento di un pilastro quale elemento strutturale portante l'intero complesso, trova "applicazione il criterio generale stabilito all'art. 1123, primo comma, c.c. secondo il quale tutti i condòmini sono tenuti al pagamento pro quota". Così la Cassazione, con sentenza n. 32475 del 22 no

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

### Banche, sotto l'1% i clienti politicamente esposti

Sono meno dell'1% i clienti di banche e intermediari risultanti politicamente esposti. E' uno dati che emerge dalla comunicazione diffusa ieri dalla Banca d'Italia e che fa seguito al questionario distribuito nel maggio scorso. Gli intermediari sono stati suddivisi in otto ca-tegorie: banche con attività tradizionale, banche specializzate nel corporate & investment banking o nel private banking, intermediari finanziari e operatori di microcredito, società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 Tub, istituti di pagamento, sgr e sim. Il documento mette in luce la netta prevalenza dei clienti persone fisiche (con la sola eccezione delle finanziarie e delle banche private e corporate dove i clienti persone giuridiche sono quasi il 50 per cento del totale), pochi sono quelli aventi residenza all'estero (con la sola eccezione sempre delle banche private e corporate dove rappresentano quasi il 20 per cento). Alto il numero dei clienti occasionali solo negli istituti di pagamento mentre un cliente su dieci risulta essere sottoposto ad adeguata verifica rafforzata, con la sola eccezione delle fiduciarie dove, invece, ben il 30% dei clienti sono controllati con maggiore profondità. In sensibile crescita è la quota di nuovi clienti iden-tificati mediante utilizzo di firma digitale, di sistemi di video-identificazione o con riconoscimento biometrico, con un picco del sessanta per cento per i nuovi clienti degli istituti di pagamento. Capitolo a sé è poi quello relativo alla funzione antiriciclaggio che, rileva Banca d'Italia, è spesso esternalizzata a società del gruppo bancario o finanziario di appartenenza mentre nelle sim e nelle sgr risulta affidata ad un soggetto terzo nel 30% dei casi. Nella maggior parte degli intermediari la funzione antiriciclaggio risulta collocata all'interno della funzione compliance e management con l'eccezio-ne delle fiduciarie dove, nell'ottanta per cento dei casi, la funzione risulta del tutto autonoma ed il responsabile della stessa ha in media almeno dieci anni di esperienza lavorativa nel settore bancario e/o finanziario.

Fabrizio Vedana

## Divorzio, sull'assegno pesa la convivenza

Sull'assegno divorzile pesa anche la convivenza prima del matrimonio, a patto che sia stata stabile e continua. Il giudice del merito deve considerare la fase di fatto, oltre che quella giuridica connotata dal vincolo, per verificare il contributo che il coniuge richiedente ha fornito al ménage familiare e alla formazione del patri-monio comune e personale di ciascuno: bisogna accertare se nel periodo anteriore alle nozze la coppia ha assunto scelte condivise che poi ne hanno condizionato la vita durante il matrimonio, ad esempio la rinuncia alla vita lavorativa e professionale da parte della donna, che le impedisce di mantenersi in modo adeguato dopo la fine del matrimonio. Così la Cassazione, s.u. civili, nella sentenza n. 35385 del 18/12/2023. Sacrifici rilevanti. Accolto uno dei motivi di ricorso proposti dalla signora: la Corte d'appello ignora il contributo fornito dalla donna al nucleo familiare in ben sette anni di convivenza prima delle nozze, periodo durante il quale è pure nato il figlio della coppia; l'apporto al ménage è assicurato con il ruolo di casalinga e madre ma anche attraverso gli aiuti della famiglia di origine, mentre il giudice di secondo grado si concentra sulla sola durata legale del matrimonio oltre che sulle disponibilità economiche del marito. In realtà i sacrifici compiuti nel-la fase "di fatto" assumono un significato preciso proprio in quanto alla convivenza è seguito il matrimonio. L'assegno divorzile ha natura perequativo-compensativa oltre che assistenziale: sul diritto e sull'entità del contributo pesa anche il progetto di vita comune anteriore alle nozze dal quale discendono reciproche contribuzioni economiche delle parti.

Evoluzione sociale. Anche dopo la legge n. 76 del 20/05/2016 sulle unioni civili resta nell'ordinamento una differenza fondamentale fra matrimonio e unione civile da una parte e la convivenza di fatto dall'altra: i primi sono modelli familiari istituzionali e l'altro no. Ma

anche quando finisce l'unione di fatto sorgono obblighi di solidarietà morale e materiale fra le parti. Quando è stata approvata la legge n. 898 dell'1/12/1970 sul divorzio, la convivenza prematrimoniale non era così diffusa, mentre oggi costituisce «un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società». Spetta dunque alla giurisprudenza, osservano gli "ermellini", «farsi carico dell'evoluzione sociale» interpretando sia la nozione attuale di "famiglia", connotata «da una commistione intrinseca di fatto e diritto», sia i vari mo-

Modello stabile. Nessun dubbio che nella convivenza prematrimoniale si possa consolidare una divisione dei ruoli domestici in grado di creare scompensi destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e quindi sull'eventuale divorzio. Né si può trascurare, ad esempio, l'ipotesi che al momento uno dei conviventi non possa sposarsi perché in attesa di divorzio. A rendere rilevante sul piano giuridico l'unione di fatto è proprio la scelta della coppia di dare stabilità al modello di vita attraverso il matrimonio. Non conta che la legge Cirinnà non abbia introdotto un assegno come quello divorzile per la cessazione della convivenza, salvo quanto pattuito da un contratto fra le parti: con le nozze il progetto di vita comune prosegue nel vincolo co-niugale; pesa, invece, la circostanza che la Cirinnà preveda un contributo alimentare quando finisce la convivenza di fatto: se ne trae l'indicazione che anche quella prematrimoniale, come ogni convivenza, è foriera di una solidarietà post-rapporto parametrata alla sua dura-

Dario Ferrara

